



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Provincia di Messina

Registro

N. 20

12.02.2019

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione ordine del giorno in ordine all'illegittimo ed ingiustificato aumento delle quote consortili dell'ex Consorzio di Bonifica n. 11 Messina

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno **dodici** del mese di **Febbraio**
Con inizio alle ore **15,30**, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. **FIORE Salvatore Vittorio**

Nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

		Presenti	Assenti
FIORE Salvatore Vittorio	Sindaco	X	
INTERDONATO Armando	Vice-Sindaco	X	
PETTINATO Rosa Sandra	Assessore	X	
LAMANCUSA Marco	Assessore		X

Fra gli assenti giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Comunale Signor. Dott.ssa Provvidenza Limina
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
Ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta

COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Città Metropolitana di Messina

Proposta di deliberazione di Giunta Municipale

n.

22

del 11 febbraio 2019

Oggetto: Approvazione ordine del giorno in ordine all'illegittimo ed ingiustificato aumento delle quote consortili dell'ex Consorzio di Bonifica n. 11 Messina.

Relazione

Premesso che con Decreto del Presidente della Regione n. 147 del 23 maggio 1997 pubblicato sulla GURS n. 49 del 6 settembre 1997, che opera ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 45/1995 sull'intero territorio delimitato con Decreto del Presidente della Regione n. 32 dell'8 febbraio 1996 pubblicato sulla GURS n. 19 del 20 aprile 1996 sono stati istituiti i Consorzi di Bonifica;

Che con decreti presidenziali datati 23 maggio 1997, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 49 del 6 giugno 1997, sono stati costituiti, a termini dell'art. 6 della citata legge regionale n. 45/95, i Consorzi di bonifica 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela, 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa e 11 Messina;

Che con D.P. del 17.11.1997, pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71 è stato approvato lo Statuto consortile, modificato con deliberazioni del Commissario ad Acta n. 32 del 17/9/2008 e n. 42 del 12/11/2008, e approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 466 del 13 novembre 2009;

Che con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 467 del 12 settembre 2017, pubblicato nella G.U.R.S. n. 41 del 29 settembre 2017, è stato adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui all'articolo 13 della L.R. n. 5/2014 e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

Che con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 468 del 13 settembre 2017, pubblicato nella G.U.R.S. n. 43 del 13 ottobre 2017, è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla L.R. n. 5/2014, articolo 13;

Che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017, è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con D.P.R.S. n. 467/2017;

Che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017, si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

Che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 03/11/2017, si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

Che ai sensi dell'art. 1 della l.r. n. 45/1995 il consorzio è lo strumento attraverso il quale la Regione, nell'ambito dei programmi per la difesa, conservazione e tutela del suolo, per la valorizzazione del territorio, per lo sviluppo della produzione agricola e dell'irrigazione e per la tutela dell'ambiente, promuove ed organizza la bonifica come mezzo permanente di difesa, conservazione, valorizzazione e tutela del suolo, di utilizzazione e tutela delle acque e salvaguardia dell'ambiente.

Che per il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente il Consorzio provvede alla realizzazione e gestione degli interventi di bonifica di cui all'art. 2 della l.r. n. 45/1995 e svolge le funzioni di programmazione di cui all'art. 7 della l.r. n. 45/1995, nonché i compiti di cui all'art. 8 della citata l.r. n. 45/1995 e cioè :

-la gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione;

-la vigilanza delle opere e degli impianti di cui al punto 1);

-la redazione ed approvazione dello schema del piano generale degli interventi di bonifica di cui all'art. 7 della l.r. n. 45/1995;

-la vigilanza sulla realizzazione delle opere private obbligatorie previste dal piano generale degli interventi di bonifica (art.7 l.r. n. 45/1995);

-l'intervento sostitutivo dei privati nella esecuzione e manutenzione delle opere di interesse particolare dei propri fondi e previste nel piano generale degli interventi di cui al punto 3);

-la redazione ed approvazione del piano di classifica per il riparto della contribuzione sulla base dei criteri indicati all'art. 10 della l.r. n. 45/1995;

-la formulazione di proposte in vista dell'inserimento nei piani di bacino, concernenti l'imposizione di prescrizioni e vincoli finalizzati alla conservazione del suolo;

-la elaborazione da sottoporre alle autorità competenti, in relazione ai differenti ordinamenti produttivi, degli indici di qualità ritenuti accettabili, delle acque da utilizzare a scopo irriguo, provvedendo al monitoraggio delle stesse;

-la formulazione di proposte in vista dell'adozione degli atti di pianificazione territoriale;

-la partecipazione nell'esercizio di funzioni di controllo e vigilanza nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli ove delegati dalle amministrazioni pubbliche competenti;

-le attività di progettazione di cui all'art. 5 della legge regionale 29 aprile 1985 n. 21, per le opere pubbliche di competenze regionale di cui alla legge regionale 25 maggio 1995 n. 45 e successive integrazioni e modificazioni;

-la progettazione e la realizzazione delle opere necessarie alla utilizzazione delle acque per fini irrigui, e ciò fino alla costituzione dell'autorità di bacino;

-eventuali interventi di forestazione a salvaguardia delle opere di bonifica, attuati di concerto con l'Azienda delle foreste demaniali;

Che ai sensi dell'art 10 della citata L.R. 45/95, le spese per la manutenzione ordinaria e la gestione delle reti irrigue in esercizio, dalle secondarie all'utente sono a carico dei consorziati, ivi compresi gli eventuali enti pubblici e i titolari di immobili a uso diverso da quello agricolo ricadenti nel perimetro consortile e servizi dagli impianti irrigui, in proporzione del beneficio che essi traggono dalle medesime secondo tabelle di contribuzione predisposte dai consorzi e che la ripartizione delle spese avviene in ragione dei benefici effettivamente conseguiti a seguito della realizzazione e messa in funzione delle opere e degli impianti;

Che ai sensi dell'art 10 della L.R. 45/95, i contributi e i canoni sono determinati sulla base di apposito piano di classifica per il riparto della contribuzione con l'individuazione delle tre fasce, predisposto dal Consorzio entro sei mesi dall'istituzione del consorzio stesso ed approvato con decreto dell' Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

Che l'art. 44 dello Statuto del Consorzio Orientale precede l'elaborazione del piano di classifica ai fini del riparto della contribuzione, redatto secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 10 della L.R. 45/95 è sottoposto all'approvazione dell'Assessore Regionale per l'Agricoltura e le Foreste dopo che siano state espletate le procedure di deposito e pubblicazione di cui all'art. 10, comma 4, della l.r. 45/95.

Che la ripartizione delle spese di funzionamento del Consorzio, d'esecuzione, manutenzione ed esercizio degli impianti, o delle opere di bonifica ed irrigazione, nonché per l'adempimento delle altre finalità istituzionali, avviene in ragione dei benefici conseguiti ed i contributi a carico dei consorziati sono determinati sulla base di apposito piano di classifica per il riparto dei contributi;

Che il piano di classifica, individua e quantifica i benefici che gli immobili ricadenti all'interno del perimetro di contribuzione traggono dalle opere e dall'attività di bonifica eseguite e messe in funzione, risultando quindi il piano di classifica indispensabile per ripartire gli oneri di contribuzione;

Che l'individuazione dei contribuenti, per una perfetta identificazione, deve risultare dal Catasto Consortile di cui all'art 43 dello Statuto;

Preso atto:

- della previsione del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 R.D. n del 1933 ed in particolare dell'art 7 del ove è previsto che il bilancio dei consorzi per l'87,50 deve gravare sul bilancio della Regione;

- della previsione di cui alla L.R. n° 49/1981, con cui la Regione Siciliana si impegnava a provvedere a contribuire alla spese dei Consorzi di bonifica nella misura del 95% dell'ammontare complessivo delle retribuzioni ed accessori, compresi oneri previdenziali ed assistenziali erogati dal personale dipendente, con eccezione del lavoro straordinario e degli oneri di gestione;

- della successiva approvazione della L.R. n° 9 del 07/05/2015 con la quale sono state modificate e stravolte le previsioni di contribuzione di cui alla legge regionale n° 49/1981;

- delle previsioni di cui all'art. 47, comma 11, 1 quater della L.R. n°9 del 07.05.2015, con il quale di intende ridurre drasticamente il contributo regionale del 95% concesso ai consorzi ai sensi della l.r. 49/1981;

- che a far data dall'anno solare 2015, si prevede una riduzione dei contributi regionali nel modo seguente: "per ciascuna annualità 2015, 2020, rispetto all'entità del contributo assegnato nell'esercizio finanziario 2014, in funzione di un tendenziale equilibrio finanziario dei consorzi di bonifica, la misura del contributo a carico della regione non può essere superiore all'importo derivante dall'applicazione delle seguenti decurtazioni":

a) 2015 decurtazione del 10 per cento;

b) 2016 decurtazione del 20 per cento;

c) 2017 decurtazione del 30 per cento;

d) 2018 decurtazione del 40 per cento;

e) 2019 decurtazione del 60 per cento;

f) 2020 decurtazione del 80 per cento;

- che a decorrere dal 2021 il contributo è soppresso fatto salvo l'attuale livello occupazionale;

- dell'art. 10 della L.R. 24/2016 " Spese per la fruizione degli impianti e delle opere pubbliche e contributi consortili" che prevede:

-"Le spese per la manutenzione ordinaria e la gestione degli impianti in esercizio sono a carico dei consorziati, ivi compresi gli eventuali enti pubblici e i titolari di immobili a uso diverso da quello agricolo

ricadenti nel perimetro consortile e servizi dagli impianti irrigui, in proporzione del beneficio che essi traggono dalle medesime secondo tabelle di contribuzione predisposte dai consorzi.

-La ripartizione delle spese avviene in ragione dei benefici effettivamente conseguiti a seguito della realizzazione e messa in funzione delle opere e degli impianti.

-I contributi e i canoni di cui al comma 1 sono determinati sulla base di apposito piano di classifica per il riparto della contribuzione predisposto dal consorzio entro sei mesi dall' istituzione del consorzio stesso ed approvato con decreto dell' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste.

-I piani di cui al comma 2 prevedono l' assegnazione della contribuzione in tre fasce.

-Del deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e affissione negli albi dei comuni compresi nel territorio;

-Con le modalità di cui al comma 2, vengono determinate tre fasce a ciascuna delle quali è attribuita una percentuale di contribuzione, secondo un criterio di progressività riferito alle dimensioni aziendali, nell' ambito delle fasce;"

Considerato che ad oggi non risulta avere adempiuto in maniera esaustiva a quanto previsto dall'art. 2 della l.r. n. 45/1995, alle funzioni di programmazione di cui all'art. 7 della l.r. n. 45/1995, nonché ai compiti di cui all'art. 8 della citata l.r. n. 45/1995 e più specificatamente alla realizzazione e gestione degli interventi di bonifica, all' approvazione del piano di classifica, alla individuazione delle tre fasce nonché il corretto aggiornamento del catasto consortile;

Che, il Consorzio di Bonifica, malgrado l'obbligo di cui all'art. 20, c. 42, della L.R. n. 19 del 22/12/2005 ad oggi non ha provveduto alla redazione di un piano di classifica degli immobili consortili che consenta l'individuazione del beneficio sulla base di indici certi di beneficio conseguito o conseguibile, quantificazione dello stesso e determinazione dei criteri di riparto della contribuzione consortile, determinando la ripartizione della quota di spesa tra i proprietari in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi;

Che negli anni, malgrado le acclamate inadempienze, sono stati notificati avvisi di pagamento dell'importo medio annuo di € 20,00 e da ultimo, sono pervenuti degli avvisi di pagamento aventi ad oggetto "Quota dovuta per consorzio di bonifica e miglioramento fondiario" relativi agli anni 2016 e 2017 dell'importo di € 44,00 oltre spese di notifica, che di fatto registrano un incremento del 120% rispetto agli anni precedenti e che nel 2021, secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 11, 1 quater della L.R. n°9 del 07.05.2015, l'incremento sarà del 300% circa;

Richiamato il pacifico e costante orientamento giurisprudenziale in tema di presupposti di imponibilità del contributo consortile secondo cui:

- grava sul Consorzio l'onere di provare il conseguimento da parte del bene, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici, essendo irrilevante il "catasto consortile", avente mere finalità repertoriali;

- l'obbligo di contribuzione (e la sua misura) è subordinato, oltre che all'inclusione del fondo nel perimetro consortile, altresì al beneficio «diretto e specifico» che il proprietario dell'immobile tragga in conseguenza delle opere di bonifica eseguite dal Consorzio, che deve tradursi in una «qualità» del fondo. Pertanto, la mera inclusione dei fondi rustici nel perimetro di contribuzione costituisce presupposto necessario ma non sufficiente a far sorgere il potere impositivo dell'ente, occorrendo la prova dell'esecuzione, della manutenzione o dell'esercizio di opere idonee ad arrecare agli immobili dei consorziati uno specifico vantaggio di natura fondiaria, in difetto della quale il preteso potere impositivo dell'ente va dichiarato insussistente (Tribunale di Bari, sentenza n. 303 del 05.02.2007; Commissioni Tributarie: Matera n.304/2003; Latina, sez. 2^a, sentenza n. 174 del 28/08/2007; Salerno sez. 16 sentenza 15 aprile 2005, n. 68; Regionale Lazio, Sezione 10 sentenza 31 gennaio 2005, n. 57; Regionale Campania, sez. 7^a sentenza n. 191 del 02/05/2005; Corte Costituzionale, sentenza 19/10/2018 n° 188; Corte di Cassazione, sentenza n. 654 del 18/01/2012, Corte Cass. Civ. n. 7511 dell'8 luglio 1993, Corte di Cassazione a Sezioni Unite sentenza della n. 8960 del 14 ottobre 1996; Corte di Cassazione, sent. 23 marzo 2012, n. 4671);

Considerato che dal quadro normativo delineato e dalla giurisprudenza sopra riportata, è palese che i requisiti di legittimità per l'imposizione consorziale siano costituiti dal fatto:

- che vi sia l'approntamento del piano generale di bonifica;

- che l'immobile ricada nel comprensorio consorziale;

- che vi sia un piano di classifica;

--che gli immobili traggano benefici concreti dall'esecuzione delle opere di bonifica e dalla loro manutenzione, traducibili in un aumento del valore fondiario;

Accertato che:

-i cittadini non hanno ricevuto alcun vantaggio dai lavori eseguiti da codesto consorzio di bonifica anzi le opere realizzate, a monte ed a valle del centro abitato, da più di un trentennio non assolvono più alle funzioni per cui sono state progettate e realizzate, essendo ormai del tutto divelte, distrutte e addirittura traslate dal loro punto di realizzazione;

-non sussistono validi e giustificati motivi affinché si possa addebitare la quota consortile ai cittadini di questo Comune, in quanto non si sono avuti benefici dalle opere realizzate, anzi si continuano ad avere ingenti danni sia per la mancata manutenzione sia per l'inesistenza in alcuni tratti di opere idrauliche;

-è principio ormai pacificamente acquisito, che non sia sufficiente la mera inclusione dell'immobile nel territorio appartenente al Comprensorio, perché si possa presumere il beneficio in favore del contribuente, così come richiesto dagli artt. 860 c.c. e 10 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215;

Ritenuto che:

-la quota consortile si configura di fatto in un esoso balzello/tributo a cui non corrisponde alcun beneficio e che lo stesso sia stato applicato in netta violazione agli stessi principi di cui alla legge istitutiva dei consorzi quali il R.D. n°215/1933, della L.R. 45/1995, nonché delle norme statutarie (assenza del Piano di Classifica o comunque non riconducibilità ad esso dell'imposizione in oggetto, che appare svincolata dagli effettivi vantaggi nei confronti dei consorziati invece richiesti dalla normativa, nonché assenza stessa del piano di contribuzione);

-l'aumento assolutamente ingiustificabile della quota consortile, specialmente se vista nel contesto del quadro e previsioni normative, rileva certamente profili di dubbia legittimità che vanno opportunamente evidenziati;

-dall'esame della normativa sopra esposta, emerge come gli odierni avvisi, per risultare legittimi, debbano tenere in considerazione alcuni elementi quali:

a) le spese portate in pagamento ai consorziati come spese di funzionamento del Consorzio devono necessariamente tenere conto dei benefici da questi goduti;

b) i predetti benefici interessano l'area in cui il fondo insiste;

c) il piano di contribuzione deve prevedere la presenza di fasce di contribuzione;

-l'aumento progressivo negli anni avvenire penalizza ancora una volta proprietari di fondi che già in questo periodo storico soffrono altamente gli effetti della grave crisi economica;

Evidenziati i citati dubbi in ordine alla legittimità e all'opportunità di incrementare la tassazione ricadente sugli imprenditori agricoli e i proprietari terrieri;

Ritenuto di condividere la protesta dei tanti concittadini che si sono visti recapitare avvisi di pagamento di quote consortili in totale difformità alla normativa vigente e dello Statuto Consortile in materia di programmazione, gestione e funzionamento del Consorzio;

Ritenuto, altresì, di condividere le decisioni assunte dai Sindaci dei territori ricadenti nell'ex Consorzio di Bonifica ex n. 11 Messina, riunitisi in data 24.1.2019 presso la Sala Consiliare del Comune di Galati Mamertino, nonché di assumere le necessarie determinazioni nei confronti del Consorzio di Bonifica Orientale con riferimento al territorio ricadente nell'ex Consorzio di Bonifica n. 11, del Presidente della Regione, dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea;

Considerato che la vigilanza ed al controllo preventivo degli atti consortili, oltre che al Revisore dei Conti nominato resta in capo all'Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento Interventi Infrastrutturali - Servizio 1 Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti;

Dato atto che il presente atto è atto di indirizzo e pertanto non necessita di pareri;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

Per quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente trascritto,

1. **Di chiedere** al Consorzio di Bonifica Orientale e per esso l'ex Consorzio di Bonifica n. 11 Messina di procedere alla sospensione in autotutela degli effetti degli avvisi di accertamento già emessi, nelle more della rivisitazione delle modalità operative e dei criteri utilizzati per la richiesta di contribuzione;
2. **Dare mandato** al Sindaco del Comune di San Piero Patti di richiedere apposito incontro al Presidente della Regione, all'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, al Presidente dell'Assemblea Regionale, nonché investire la Deputazione Regionale dell'Area Metropolitana al fine di **attivare le procedure di scioglimento del Consorzio di Bonifica stante la mancata attuazione delle disposizioni di legge previste in materia, ed in subordine:**
 - abrogare l'art. 47, comma 11 1 quater della L.R. n° 9 del 07.05.2015, con il quale si riduce drasticamente il contributo regionale del 95% concesso ai consorzi ai sensi della l.r. 49/1981;
 - attivare la concreta ed organica attuazione delle attività di riorganizzazione dei Consorzi di Bonifica così come previsto dall'art. 13 della L.R. n° 5 del 28 gennaio 2014;
 - prevedere nel Bilancio di previsione della Regione Sicilia, in via di approvazione, idonee risorse economiche necessarie per la copertura della quota sino ad oggi posta a carico dei cittadini;
3. **Trasmettere** il presente atto al Consiglio Comunale per l'approvazione dello stesso in apposito ordine del giorno;
4. **Trasmettere** copia della presente agli Enti interessati sopra individuati, per le determinazioni di competenze in direzione di quanto precedentemente disposto;
5. **Di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva ai sensi della L. R. 44/91, al fine di dare subito corso all'azione proposta all'unisono con gli altri Comuni.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Mario Fiore



IL SINDACO
Salvatore Vittorio Fiore



In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 , recepito dell'art. 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere : favorevole

Data

Il Responsabile

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato Dichiaro: che in relazione all'impegno di spesa di € _____ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data

Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data

Il Responsabile del Servizio

Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dell'art.1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni , nonché l'art. 153 , comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA

Che la complessiva spesa di E trova copertura finanziaria alla MISSIONE
PROGRAMMA.....TITOLO.....
CAPITOLOdel bilancio 201__ (Imp. Provv. n. _____)

Data

Il Ragioniere

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione ;
CONSIDERATO che

VISTA la Legge 08-06-1990 , n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Circolare n. 02 dell'11-04-1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali ;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;
con voti unanimi , resi nelle forme di legge.

DELIBERA

di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo


LA GIUNTA MUNICIPALE


- con separata votazione espressa ad unanimità di voti e nelle forme di legge,


DELIBERA

- Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

L'Assessore Anziano


Il Sindaco


Il Segretario Comunale


Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line

Il 13-02-2019

E fino al 28-02-2019

L'Addetto
DI Dio Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno 13-02-2019

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi
E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi

Dal 13-02-2019 al 28-02-2019

Li _____

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Provvidenza Limina

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comunale 13-02-2019

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 12-02-2019

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;

Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale, li 12-02-2019 i

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Provvidenza Limina